



Associazione Croma
C.F. 97805660152
Via Edmondo De Amicis 10, 20091 Bresso (MI)
info@associazionecroma.it
349 6514933



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 29 settembre 2025 alle ore **18:00** presso la sede legale dell'Associazione, via Edmondo De Amicis 10, Bresso (Mi), è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di Associazione Croma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Delibera circa l'approvazione delle modifiche dello statuto ai fini dell'ulteriore perfezionamento per adeguare lo stesso al Codice del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Sig. Tagliani Mattia, il quale, preso atto della presenza di almeno i 2/3 dei soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita.

18.10 - L'assemblea elegge all'unanimità la Sig.ra Colombo Chiara, la quale accetta l'incarico di Segretario.

18.15 - Il presidente presenta all'assemblea lo statuto con le ulteriori modifiche, richieste dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in seguito alla richiesta di iscrizione allo stesso. Esplicita inoltre quali siano state le modifiche e le ragioni che le hanno rese necessarie, al fine di rendere lo statuto conforme al CTS e adeguato per procedere con l'iscrizione.

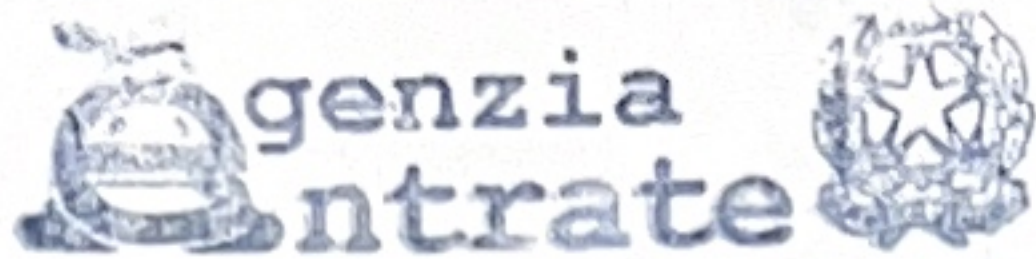
19:00 - Dopo una discussione, l'assemblea delibera all'unanimità positivamente e approva il nuovo statuto ulteriormente corretto e modificato e affida al presidente, in qualità di rappresentante legale, il compito di depositarlo presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Alle varie ed eventuali, nessuno chiedendo la parola e non essendovi null'altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore **19:15**, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Si fa presente che, tale atto e gli allegati sono esenti da imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del D.lgs 117/2017 Art. 82 commi 3 e 5.

Il Segretario *Chiara Colombo*

Il Presidente *Tagliani Mattia*



UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 30/08/2025

al n° 902 mod. 3 con esarte

€ ZERO .. esente ..

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Giammarco Lepore



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CROMA - ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede legale in Bresso (MI). L'Associazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata "CROMA ETS". La denominazione sociale dovrà sempre contenere l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS, in ogni atto o corrispondenza.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate in qualsiasi forma, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività definite in tale statuto e per il perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 — SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Croma ETS persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali la promozione e la tutela del benessere psicofisico dell'individuo, ponendo in relazione le diverse figure lavorative che, attraverso la loro professione a carattere sanitario, educativo e/o creativo, operano nei settori della prevenzione, riabilitazione, sostegno e formazione; creando così una rete multidisciplinare che si rivolga alla persona, al gruppo e alla comunità. In ogni ambito professionale opera per sensibilizzare la comunità rispetto alle medesime tematiche.

Art. 3 — ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le finalità di cui al precedente articolo vengono perseguite mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale (Legge 117/17 Art. 5 comma 1):

- **Interventi e servizi sociali (a)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Prestazioni socio-sanitarie (c)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **Educazione, istruzione e formazione professionale (d)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, **nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **Interventi di tutela valorizzazione del patrimonio e del paesaggio (f)** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (i)**, incluse attività, anche editoriali, **di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **Formazione extra-scolastica (l)**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (w).**

A tal fine l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto della normativa vigente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti iniziative ed attività:

1. Promuovere e coordinare la realizzazione di progetti e attività a carattere laboratoriale, di tipo espressivo, creativo e psicoeducativo.
2. Promuovere e coordinare iniziative di supporto psicologico, individuale o di gruppo
3. Organizzare iniziative e attività di sostegno e consulenza di tipo psicologico e psicoeducativo, all'interno dei diversi contesti della comunità.
4. Organizzare attività e iniziative finalizzate alla prevenzione e promozione del benessere psicofisico dell'individuo.
5. Coordinare e organizzare iniziative di formazioni a carattere psicologico e psicoeducativo all'interno di contesti di tipo didattico, educativo e socio-sanitario.
6. Organizzare workshop, stage, corsi, incontri al fine di promuovere gli scopi di cui all'art. 2 presso la propria sede o al di fuori di essa, all'interno di locali pubblici o privati.
7. Organizzare eventi culturali come concerti, spettacoli teatrali, mostre ed esposizioni di vario genere.
8. Promuovere la collaborazione e la creazione di una rete tra enti pubblici, privati, associazioni e istituzioni del territorio per raggiungere e favorire gli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto
9. Intraprendere iniziative di divulgazioni tramite convegni, campagne social e iniziative online.

10. Realizzare e pubblicare materiali e prodotti a carattere didattico, educativo e divulgativo, al fine di promuovere il benessere dell'individuo e la conoscenza circa le tematiche di cui all'articolo 2 del presente statuto.
11. Promuovere gli scopi dell'Associazione partecipando a iniziative pubbliche e private, come fiere, sagre, eventi di vario genere.
12. Realizzare tutte quelle attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, al fine di raccogliere le risorse necessarie per la realizzazione dei servizi per il benessere della persona.
13. Realizzare qualsiasi altra iniziativa di volontariato autonoma e/o collegata ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia, al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.
14. Stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altri Enti privati del Terzo Settore.
15. Svolgere attività di raccolta fondi al fine di sostenere e finanziare le attività di interesse generale di cui al presente articolo, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni di modesta entità.

Art. 4 — ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività devono essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, il quale documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività eventualmente svolte nei documenti del bilancio.

Art. 5 — ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano integralmente gli articoli dello Statuto e che condividono gli scopi dell'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, i quali entro sessanta giorni dalla comunicazione possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Lo statuto prevede solo due tipologie di soci:

a) **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

b) **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 7 giorni dall'atto dell'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota associativa relativa al primo anno di vita dell'Associazione è stabilita dai Soci Fondatori. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6 — DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione nonché, se maggiore di età ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Tutti gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalla legge e dal presente Statuto. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registro dell'Associazione, previa richiesta da far pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 — DOVERI DEGLI ASSOCIATI

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria e al rispetto dello Statuto. Il

comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e della linee programmatiche emanate

Art. 8 — RECESSO/ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione stessa. La qualità di associato si perde altresì per decesso dello stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'associato in modalità scritta, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'associato escluso può presentare ricorso all'assemblea degli associati entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, mediante comunicazione scritta al presidente. L'assemblea delibererà in merito al ricorso nella prima data utile alla

Gli associati receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 — VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione deve assicurare i volontari.

Art. 10 — GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi di legge;
- e) Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato ai sensi di legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 11 — L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. L'assemblea potrà inoltre essere convocata qualora venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione agli associati a mezzo telefono o indirizzo e-mail. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che l'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera anch'essa con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria, in seconda od eventuali successive convocazioni, sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera anch'essa con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca gli organi dell'Associazione;
- b) Nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva la bozza di bilancio
- d) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche del presente statuto
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le assemblee ordinarie o straordinarie potranno tenersi anche in collegamento audio/video attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che: sia possibile al Presidente accertare l'identità e la legittimità degli intervenienti, nonché coordinare e regolare le attività di voto; sia altresì possibile al segretario percepire in modo adeguato gli eventi assembleari di cui si necessita la verbalizzazione e sia possibile ai partecipanti partecipare alle discussioni e alle votazioni senza difficoltà significative.

Art. 12 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri scelti tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea degli associati), il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso). Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, ogni carica è rieleggibile.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da tre membri del Consiglio Direttivo stesso e viene comunicata tramite lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà tenersi anche in collegamento audio/video attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza a condizione che: sia possibile al Presidente accertare l'identità e la legittimità degli intervenienti, nonché coordinare e regolare le attività di voto; sia altresì possibile al segretario percepire in modo adeguato gli eventi assembleari di cui si necessita la verbalizzazione e sia possibile ai partecipanti partecipare alle discussioni e alle votazioni senza difficoltà significative.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea;
- c) Redige e presenta all'assemblea la bozza di bilancio;
- d) Delibera in merito all'ammissione o al rigetto degli associati;
- e) Individua le eventuali attività diverse.

Art. 13 — IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti conformati dal tesoriere. Il Presidente viene eletto dall'assemblea degli associati ogni tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 — ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina dell'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è obbligatoria qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti dimensionali:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale_ 110.000,00 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali.

La nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti dimensionali:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti sono nominati dall'Assemblea degli associati.

Art. 15 — I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) Dai contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti in denaro o in altra natura provenienti da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- c) Da proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi;
- d) Da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Entro il 30 del mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio redatta ai sensi dell'Art 13 D.lgs 117/2017 e da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 del mese di aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, o nei casi previsti dalla legge, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 — SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione è l'Assemblea straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, previa richiesta e parere favorevole dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a favore di Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS, con finalità simili a quelle del presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 17 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice del Terzo Settore e, quando non previste o non compatibili, le norme del Codice Civile.